

I LIBERI PROFESSIONISTI E L'INSORGENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO NEI CONFRONTI DELLA "GESTIONE SEPARATA"

Il quadro normativo preesistente alla legge n. 111 del 15 luglio 2011

L'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1996, n. 335, ha esteso, a decorrere dall'anno 1996, l'assicurazione pensioni (ed il conseguente obbligo contributivo) anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, un'attività di lavoro autonomo ritenuta tale ai fini fiscali, vale a dire secondo la definizione contenuta nell'allora art. 49, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni ed integrazioni (ora art. 53, comma 1, dello stesso TUIR).

Allo specifico scopo venne istituita una apposita forma di previdenza, denominata **"gestione separata"**, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

In particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1996, n. 166, dopo ripetuti differimenti, ha definitivamente fissato la decorrenza dell'obbligo assicurativo:

a) al 1° aprile 1996, per i soggetti che non sono pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;

b) al 30 giugno 1996, per coloro che risultano già pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.

Parallelamente, l'art. 2, comma 25, della già citata legge n. 335, aveva delegato il Governo della Repubblica ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, norme rivolte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che avrebbero svolto attività libero-professionale, senza vincolo di subordinazione, **il cui esercizio era subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi**, delega che aveva trovato (e trova tuttora) attuazione con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L'art. 3, comma 2, di tale ultima norma, nel ribadire (una identica previsione era infatti già contenuta nella già menzionata legge delega) che le categorie per le quali non sarebbe stato possibile procedere alla costituzione di apposite casse di previdenza (per esempio in conseguenza del mancato raggiungimento di un numero di iscritti minimo ritenuto congruo per la funzionalità tecnico-finanziaria della cassa medesima) sarebbero state assicurate presso la costituenda gestione separata, aveva altresì stabilito che in tale ultima forma di previdenza sarebbero affluite anche le contribuzioni dei soggetti appartenenti alle categorie professionali nei confronti dei quali i relativi ordini non avessero adottate le delibere istitutive delle casse di previdenza di categoria.

Per quanto appena esposto, il sopra citato comma 26 si inseriva in un contesto nel quale talune categorie professionali, (si cita a mero titolo di esempio gli avvocati, i medici, i dottori commercialisti, gli architetti, gli ingegneri, ecc.) avevano già istituito apposite casse di previdenza: per effetto delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 2 maggio 1991, n. 281, attuativo dell'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette forme assicurative avrebbero mantenuto la loro operatività, per cui il campo di applicazione del citato comma 26 sarebbe stato limitato agli ambiti professionali che non le avevano (o che per lo meno non lo avevano ancora) poste in essere.

Recita infatti l'appena citato art. 6 che "Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria."

La dottrina prevalente qualificò di conseguenza la gestione separata come una assicurazione sociale c. d. **"residuale"**, vale a dire che la considerò alla stregua di una forma

di previdenza la cui imposizione contributiva avrebbe interessato le categorie professionali prive, di fatto, di una copertura previdenziale, di guisa che, alla fine, **tutti i lavoratori autonomi** definiti tali ai fini fiscali, a mente del più sopra citato art. 49, comma 1, del TUIR, sarebbero stati tutelati dall'assicurazione pensioni.

Inoltre, dal momento che relativamente a taluni singoli cespiti, che per le ragioni più svariate non avrebbero subito l'imposizione presso la cassa di categoria, la loro copertura previdenziale sarebbe stata assolta nei confronti della gestione separata: la stessa dottrina attribuì perciò a tale ultima forma di previdenza una ulteriore funzione che venne denominata, appropriatamente, occorre convenire, **“trasversale”**.

Sarebbe infine rimasto fermo il fatto che, qualora fosse stata successivamente deliberata l'istituzione di una cassa di previdenza di categoria, a partire dalla data di inizio dell'operatività di quest'ultima, sarebbe cessato l'obbligo contributivo nei confronti della gestione separata.

Al punto 2, ultimo capoverso, della recentissima circolare n. 99 del 22 luglio 2011, l'INPS ha ritenuto doveroso rammentare quanto già sottolineato al punto 1. 4 della precedente circolare n. 124 del 12 giugno 1996, vale a dire che “l'eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata.”

Le disposizioni contenute nella legge n. 111 del 15 luglio 2011

Nonostante il fatto che la situazione preesistente, ancorchè effettivamente alquanto articolata, si presentasse abbastanza coordinata e soprattutto di palese chiarezza nel suo complesso, in passato, e per la verità anche recentemente, si è tuttavia venuto a creare un poco edificante contenzioso tra l'INPS, da una parte, e le casse di previdenza dei liberi professionisti, dall'altra parte, i quali reclamavano entrambi, in alcune situazioni e con riferimento a talune tipologie di reddito, la titolarità dell'insorgenza dell'obbligo contributivo.

Nel contesto appena citato è intervenuto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale, all'art. 18, comma 12, si auto qualifica come di interpretazione autentica e stabilisce l'esatta portata della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 26, della più volte citata legge 8 agosto 1995, n. 335, in ordine al novero dei soggetti destinatari dell'obbligo contributivo presso la gestione separata.

E' stato infatti reiterato, ancorchè ce ne fosse bisogno, che “L'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 [le casse di previdenza dei liberi professionisti, n. d. a.], in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 [i liberi professionisti già titolari di pensione, n. d. a.].”

Resta ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 [quella che prevede che lo statuto dell'ordine professionale possa prevedere l'inclusione, ai fini previdenziali, dell'intera categoria nella gestione separata, n. d. a.].

Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.”

Sostanzialmente la nuova disposizione, almeno questo è il parere di chi scrive, non fa altro che confermare quanto era stato già decretato dall'art. 1, comma 1, del più volte citato decreto legislativo n. 103, rubricato appunto con il titolo di "Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti", a mente del quale "Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **assicura**, a decorrere dal 1° gennaio 1996, **la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.**"

Alla stessa conclusione interpretativa è pervenuto anche l'INPS il quale, al punto 2 della circolare n. 99 del 22 luglio 2011, ha sottolineato che "Tale disposizione conferma l'orientamento costantemente seguito dall'Istituto sin dall'istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell'ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali."

Ed ancora che "Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l'assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:

- mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito
- esercizio di attività di tirocinio o praticantato
- esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della

professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale.

Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, **in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.**"

Naturalmente le possibilità appena elencate possono verificarsi allorchè il Regolamento della cassa di previdenza le preveda espressamente.

In particolare, **con riferimento al mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito** (prima fattispecie prevista dalla già citata circolare n. 99), si cita il caso della Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, laddove all'art. 6, comma 1, del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale", si stabilisce **l'impossibilità da parte della cassa medesima di riconoscere, ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa e contributiva relativa ai trattamenti pensionistici, le annualità nel corso delle quali non sono stati raggiunti i limiti di reddito e di volumi di affari necessari per il conseguimento della c. d. "continuità dell'esercizio professionale".**

Ricorrendo tali eventualità, il minor reddito conseguito rispetto ai limiti predeterminati dal Regolamento sarà assoggettato all'imposizione contributiva nella gestione separata e potrà dar luogo, alternativamente, al riconoscimento di un trattamento pensionistico in regime autonomo a carico della stessa gestione ovvero ad una analoga prestazione utilizzando le disposizioni contenute nell'istituto della totalizzazione contributiva (art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42) ed infine alla corresponsione di una pensione supplementare (art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282).

Per quanto concerne invece l'esercizio di attività di tirocinio o praticantato (seconda situazione di cui alla circolare n. 99), merita citazione, sempre a titolo di esempio, quanto stabilito dalla Cassa forense relativamente ai praticanti privi di abilitazione al patrocinio: essi non possono essere iscritti alla cassa medesima e non hanno perciò alcun obbligo nei suoi confronti, con l'ulteriore ed ovvia conseguenza che non devono neanche

versare i relativi contributi. Eventuali compensi da essi percepiti sarebbero ovviamente sottoposti all'imposizione contributiva della gestione separata.

Anche i praticanti abilitati al patrocinio non iscritti alla cassa di previdenza **non avrebbero** alcun obbligo contributivo: è tuttavia loro accordata **la facoltà** di presentare la domanda di iscrizione utilizzando l'apposito modulo al fine di costituirsi una posizione assicurativa presso la Cassa forense. A richiesta dell'interessato, l'istanza potrà avere decorrenza dal primo anno di iscrizione nel registro dei praticanti con abilitazione al patrocinio ovvero a partire da uno degli anni successivi al primo.

I medesimi praticanti possono inoltre esercitare la facoltà di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, rubricato con il titolo di "Facoltà in caso di iscrizione di ultraquarantenni", laddove si recita che "Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di età può ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione, pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi."

Va da sé che in tutti e due i casi appena riportati verrà meno l'imposizione contributiva nella gestione separata.

Avuto riguardo alle cause di esclusione dall'obbligo contributivo (terza ed ultima fattispecie della più sopra evidenziata nella circolare dell'INPS), ancora con riferimento alla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, si rileva che ai sensi dell'art. 22, comma 1, secondo periodo, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, "L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale."

Anche in tale evenienza, giova ripeterlo, dovrà essere assolto l'obbligo contributivo nella più volte citata gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dando con ciò ulteriore conferma della natura "residuale" di tale forma di previdenza.

Potrebbero essere citate altre situazioni che avrebbero la conseguenza di far venir meno l'imposizione contributiva nei confronti delle casse di previdenza dei liberi professionisti: motivi di spazio non consentono di elencarle e di commentarle, per cui si rende necessario invitare il lettore che ne avesse interesse ad individuarle, caso per caso, dopo aver consultato i relativi regolamenti delle forme di previdenza di categoria.

Per tornare sul punto e stabilito che la legge in discorso solo apparentemente assume un contenuto interpretativo, **le novità effettivamente apportate rispetto alla normativa preesistente** riguardano:

- l'inderogabile obbligatorietà, salvo un'unica eccezione di cui parleremo a breve, dell'imposizione contributiva nei confronti dei soggetti a cui è stato riconosciuto il diritto alla pensione a carico del fondo professionale:

- la sanatoria relativa alle situazioni pregresse concessa ai soggetti già titolari di pensione a carico della propria cassa professionale che abbiano a suo tempo effettuato versamenti contributivi nella gestione separata.

Quanto alla prima questione, vale la pena di osservare che l'intento del legislatore è indubbiamente quello di far permanere l'imposizione contributiva nell'ambito del fondo di categoria, sia relativamente ai professionisti in attività, sia avuto riguardo a quelli che sono divenuti titolari di pensione.

A tal fine la norma (art. 18, comma 11), apponendo un termine che possiamo considerare perentorio, impone ai fondi di cui si discorre la previsione dell'obbligatorietà di iscrizione, laddove si recita appunto che "Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.

103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. **Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente.** Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.”

A tale ultimo proposito chi scrive non può fare a meno di far rilevare una imperfezione nella formulazione dell'articolo, dal momento che l'evidenziato secondo periodo, evidenziato in grassetto, prevede una aliquota di entità variabile (che va cioè da un minimo del 50 % ad un massimo del 100 % di quella prevista in via ordinaria): dovendo necessariamente stabilire un'aliquota percentuale in caso di mancata deliberazione, dall'architettura della norma ed operando una forzatura interpretativa, sembrerebbe di poter assumere che l'aliquota possa essere stabilita nella misura del 50 % di quella ordinaria.

Staremo a vedere se i Ministeri vigilanti riterranno di dover addivenire ad una presa di posizione diversa.

Comunque sia, vale la pena di rilevare che il citato secondo periodo ha mutuato la possibilità, a suo tempo offerta dall'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni titolari di pensione, di corrispondere alle rispettive gestioni previdenziali un contributo ridotto (nel caso specifico appunto la metà rispetto a quelli in attività) in ipotesi di continuazione dell'attività dopo l'avvento pensionamento.

Le uniche differenze consistono nella mancata previsione, per i liberi professionisti, del limite superiore di età e nell'introduzione, ad appannaggio delle casse di previdenza, di un margine di discrezionalità nello stabilire l'entità del carico contributivo, fermo restando che, ripetesi, l'aliquota di finanziamento non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista per i soggetti non pensionati.

Relativamente invece agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali, l'imposizione contributiva ridotta non è obbligatoria, bensì applicabile subordinatamente ad una specifica richiesta del singolo soggetto interessato, laddove invece i liberi professionisti sono obbligati a versare l'aliquota stabilita dalla propria cassa di previdenza.

In ultime analisi, il comma 11 del decreto legge in commento, sancisce l'impossibilità di dirottare l'obbligo contributivo, sempre con riferimento ai soggetti già pensionati, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, amministrata, come sappiamo, dall'INPS.

Il che equivale a dire che costoro devono, **in ogni caso** (anzi **“ope legis”**) versare i contributi all'ente pensionistico dei liberi professionisti, a meno che (e veniamo all'eccezione precedentemente preannunciata) lo Statuto del fondo, ravvisata l'inopportunità di istituire una specifica cassa di categoria, si avvalga della facoltà concessa dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ossia quella di deliberare, ai fini previdenziali, l'inclusione di tutti gli iscritti all'Albo (pensionati e non), nella gestione separata.

Con riferimento alla seconda novità, l'ultimo periodo del comma 12, all'evidente scopo di porre fine allo stato di incertezza venutasi a determinare sulla specifica materia e soprattutto con l'obiettivo di regolarizzare la situazione pregressa senza ulteriori oneri di carattere amministrativo-contabile a carico delle gestioni previdenziali coinvolte nella vicenda, stabilisce che “Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.”

Opportunamente l'INPS, al punto 1 della già menzionata circolare n. 99, ha precisato che “ ... omissis ... saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata

dall'interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.”

Considerazioni conclusive

Il recentissimo intervento legislativo, ancorchè per certi aspetti rivelatosi pleonastico, ha pur tuttavia introdotto alcuni tasselli importanti nella complessa normativa pregressa, facendo inoltre chiarezza su questioni di rilevante entità, che hanno avuto il pregio di operare un'accelerazione all'azione impositiva delle casse di previdenza dei liberi professionisti.

Il provvedimento viene peraltro a sancire un accordo (denominato **“Operazione Poseidone”**) posto in atto tra l'INPS e le Casse professionali e rivolto alla realizzazione di una collaborazione per il recupero dei crediti che potenzialmente avrebbero potuto far loro capo, collaborazione che deve comunque sussistere (o per lo meno dovrebbe) tra organismi preposti ad attività parallele o comunque simili e che, in difetto, potrebbe comportare disagi ed incomprensioni reciproche, che a loro volta non escluderebbero l'eventualità di addivenire a situazioni di conflittualità, circostanza che puntualmente si era verificata in passato.

L'avvio dell'operazione è avvenuta ad opera dell'INPS, il quale ha provveduto ad effettuare l'incrocio dei dati delle dichiarazioni dei redditi in possesso dell'Amministrazione finanziaria con quelli residenti nei propri archivi.

Ne è risultato una miriade di scoperture contributive che sono state esaminate prioritariamente da detto Istituto, che ha per così dire “rinunciato” all'azione di recupero laddove è emerso che i redditi erano stati prodotti da attività riconducibili a quelle di competenza degli ordini professionali e per ciò stesso assoggettabili all'imposizione contributiva delle relative casse di previdenza, alle quali ultime sono state successivamente inviate le informazioni necessarie per la messa in opera dell'azione di recupero, anche coattivo, della contribuzione dovuta e non versata.

A conclusione del lavoro, sembra opportuno fornire un riepilogo delle fattispecie nelle quali è tuttora operante l'imposizione contributiva della gestione separata dei redditi prodotti dai liberi professionisti, anche cioè dopo l'entrata in vigore della **“manovra economica”** posta in essere dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Esse si riferiscono sostanzialmente ai redditi:

- conseguiti da attività che non comportino l'iscrizione ad albi, elenchi o collegi (come per esempio quelle svolte dai tributaristi, dagli intermediari civili e commerciali, ecc.);

- i cui ordini professionali abbiano deliberato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'inclusione dell'intera categoria, ai fini previdenziali, nella gestione separata;

- prodotti da professionisti che, pur svolgendo attività che implicino l'iscrizione ad appositi albi e l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti delle rispettive casse di previdenza, non comportino, limitatamente a specifiche situazioni, il versamento del contributo soggettivo presso queste ultime, ovvero che siano conseguenti all'esercizio della facoltà di non versamento o di non iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (e precisamente la prima e la terza fattispecie elencate al punto 2 della circolare dell'INPS n. 99 del 22 luglio 2011) e precedentemente oggetto di commento nel il presente lavoro;

- conseguiti da professionisti che versino alla propria cassa di previdenza unicamente il contributo di solidarietà forfettario determinato in misura fissa annuale, di un importo cioè che non sia proporzionale ai redditi prodotti: normalmente infatti detto

contributo presenta l'ulteriore caratteristica di non assumere alcuna valutazione ai fini pensionistici. Qualora tuttavia il contributo medesimo, ancorchè corrisposto in misura forfettaria, sia collegato alla futura erogazione di un trattamento previdenziale, non vi è dubbio a chè ricorrano le condizioni per l'esclusione dall'imposizione contributiva a favore della gestione separata;

- prodotti dai liberi professionisti iscritti alla rispettiva cassa di previdenza che percepiscano taluni redditi da lavoro parasubordinato di cui all'art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR. Si tratta in sostanza di liberi professionisti che per la loro partecipazione a commissioni e/o collegi percepiscano gettoni di presenza e simili ed il cui ammontare non viene attratto da quella libero-professionale per mancanza di connessioni tecnico-giuridiche tra le due occupazioni (si pensi ad esempio ad uno psicologo che partecipi al consiglio di amministrazione di una impresa edile), ovvero per mancata previsione statutaria. Si devono invece ritenere esclusi dall'imposizione contributiva a favore della gestione separata (e di conseguenza assoggettabili a quella della cassa libero-professionale) i redditi da lavoro parasubordinato derivanti dalle attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza, anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione. Tali sono considerate quelle che danno luogo a compensi percepiti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni (circolare dell'INPS n. 5 del 13 gennaio 2011): anche se detta circolare si limita a segnalare il solo caso dei compensi percepiti dai geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza, si può legittimamente assumere che tale fattispecie possa essere estesa agli analoghi consessi istituiti dalle altre categorie professionali. Detto in altri termini, ci troviamo di fronte ad un sistema aperto verso ulteriori sviluppi specifici.

Livio LODI